

Rileggendo i classici del lavoro/43

Il ruolo del diritto del lavoro nella definizione dei salari nel sistema economico capitalista. Rileggendo da una prospettiva italiana Zoe Adams (2020), *Labour and the wage, a critical perspective*

di Simona Bilancia

L'analisi del ruolo svolto dal diritto del lavoro nella definizione ed evoluzione del concetto di salario nell'ordinamento britannico, sviluppata dalla professoressa Zoe Adams nella monografia *Labour and the wage, a critical perspective* (2020), offre una prospettiva valida anche per l'Italia rispetto alla comprensione non solo dei limiti intrinseci che la legge e il sistema legale hanno nei contesti economici capitalistici occidentali, ma soprattutto delle potenzialità che una certa concezione di diritto del lavoro può avere nel porre rimedio alle odierne storture presentate dal mercato del lavoro in termini di marginalizzazione, esclusione dalle normative di protezione e, soprattutto, rispetto alla definizione dei salari.

Il ruolo del sistema legale nella formazione del concetto di salario: il recupero dell'ontologia marxista.

In primo luogo, l'autrice sostiene che la mancata comprensione del ruolo giocato storicamente dal sistema legale nella definizione dell'economia capitalista impedisce di comprendere quali siano i **limiti ineliminabili della legge e quali le potenzialità** nella definizione di salari giusti e di statuti protettivi di alcune peculiari categorie di lavoratori. Infatti, la dottrina giuridica maggioritaria adotta tendenzialmente una **concezione naturalistica del ruolo della legge e dei concetti legali**, come ad esempio **mercato e salario**, considerandoli come concetti acquisiti e storici, intrinsecamente legati ad una **concezione economica neoclassica** di mercato del la-

voro e dei salari, in base alla quale la legge può intervenire solo nel caso di fallimenti prodotti dal contesto economico "extra-legale", con una **funzione di coordinamento** tra domanda e offerta di lavoro. Concependo in questi termini il ruolo del diritto del lavoro si incorre nella fallacia di credere che i fallimenti del sistema economico dipendano unicamente da fattori esogeni e da mancanza di volontà politica nel porre rimedio a problemi come frammentazione del mercato del lavoro e bassi salari.

In questo modo però si riduce il ruolo che il sistema legale ha avuto nella nascita del sistema economico capitalista nel contesto inglese (e, più in generale, nei sistemi economici occidentali): il diritto del lavoro non svolge soltanto una funzione di coordinamento del mercato, ovvero di intervento in caso di fallimento che il mercato non riesce a risolvere autonomamente, ma piuttosto svolge una **funzione costitutiva** affinché lo stesso sistema economico capitalista esista e si riproduca nel tempo. Il **diritto del lavoro e l'ordinamento giuridico**, se da un lato possono esistere perché presuppongono alcuni concetti giuridici nati nel contesto sociale storicamente determinato, dall'altro lato **modellano e creano concetti legali che emergono da contesti sociali**, attraverso **l'attività interpretativa dei giudici e l'attività legislativa del Parlamento e delle parti sociali**. Del resto, l'autrice sottolinea come lo stesso discorso legale, da un punto di vista formale, rafforza l'idea dell'autonomia e libertà dei soggetti economici che agiscono nello Stato di

diritto “oscurando” il ruolo che la legge ha nell’appr-
stare possibilità di esecuzione dei contratti o predispo-
nendo anche tutele penali a garanzia di tali libertà, ali-
mentando in questo modo la sua legittimazione sociale.
Partendo da queste assunzioni, l’autrice pertanto distin-
gue la concezione di **salario “naturalistico”**, inteso
come quel “**prezzo” liberamente determinato dall’in-
contro tra domanda e offerta** in un determinato **mer-
cato** del lavoro, dal **salario “sociale”**, che consente **non
solo la sussistenza minima del lavoratore, ma la so-
pravvivenza stessa del sistema economico evitando di
scaricare sul lavoratore il costo sociale della produ-
zione**. Adams infatti sottolinea che il sistema economico
capitalista è un prodotto dell’ordinamento giuridico di
stampo liberale, soggetto ciclicamente a crisi e che pre-
suppone concetti giuridici, come ad esempio la proprietà
e il contratto, che portano con sé una condizione di dis-
uguaglianza sostanziale tra lavoratori e imprese, causata
dalla ineliminabile **dipendenza economica dal salario**
da parte dei lavoratori e dalla **propensione all’accumu-
lazione del capitale** da parte degli imprenditori, che non
li incentiva a coprire i costi sociali del lavoro. Questa è
una **contraddizione** difficilmente colmabile dalla legge
ampiamente intesa. D’altro canto, Adams evidenzia che
per garantire la sopravvivenza stessa del sistema, l’**ordi-
namento giuridico e il mercato** devono necessaria-
mente essere **intesi** come **istituzioni sociali** con un’ar-
chitettura tale da **limitare lo sfruttamento** dei lavoratori
da parte delle imprese **attraverso la garanzia di salari
oltre la soglia minima determinata dal mercato. Su-
perando in senso dialettico** la constatazione dell’esi-
stenza di alcune ineliminabili storture date dal sistema
capitalista, è possibile accorgersi che, nel contesto del si-
stema legale inglese, **la legge, i giudici e la coscienza
sociale** hanno avuto un ruolo determinate nella defini-
zione di concetti giuridici come il salario e più in gene-
rale nel plasmare il sistema economico capitalista.

Il recupero della prospettiva storica nella concezione giuridica di salario e il ruolo della legge e della giuri- sprudenza inglese.

La forza dell’opera monografica di Zoe Adams è infatti
non soltanto quella di ripensare da un punto di vista **on-
tologico** il ruolo del diritto del lavoro e dell’ordinamento
giuridico nel plasmare le relazioni economiche, ma an-
che e soprattutto quella di valorizzare **l’evoluzione della
concezione di alcune categorie legali** che hanno con-
sentito al capitalismo di svilupparsi e di mutare nel
tempo.

L’autrice infatti distingue tre categorie legali legate al
concetto di salario, ovvero *wage*, *remuneration* e *salary*:
il primo è il “prezzo” per una certa quantità di lavoro ef-
fettuata in un determinato lasso temporale; il secondo è

il salario regolare da pagare in omaggio ad un’obbliga-
zione di garantire un servizio nel tempo, indipende-
mente dalla quantità di tempo lavorato; infine “*remune-
ration*” è un concetto ancora più ampio, che include ul-
teriori “benefici” monetari e non monetari discendenti da
un contratto per lo svolgimento di un certo compito. Tali
categorie, secondo la ricostruzione storico-giuridica di
Adams, sono venute ad esistere grazie all’evoluzione del
contesto giuridico unitamente al economico-sociale in-
glese. Il merito principale di Adams è dimostrare infatti
come il **bilanciamento operato dal sistema giuridico e
dal diritto del lavoro** tra lo sfruttamento lavorativo e
l’imposizione di limiti varia nel tempo in base alla **con-
cezione sociale della legge** e dei **concetti legali** che so-
stanziano le relazioni di lavoro. La ricostruzione storico-
giuridica compiuta dall’autrice rispetto all’evoluzione
storica del concetto di salario dimostra che **l’idea che la
società ha del ruolo della legge plasma in modo con-
creto il sistema economico di riferimento**.

Nel **contesto feudale** la relazione tra signore e servitore
si basava sugli istituti della proprietà terriera, della loca-
zione e sulla concezione di **lavoro come relazione di
servizio soggetta ad obbligazioni reciproche**, ovvero
garantire obbedienza, fedeltà e manodopera per un certo
lasso temporale da parte del lavoratore, e fornire salari
sufficienti a garantire la sussistenza e la sicurezza perso-
nale del servo e dell’intera famiglia da parte del signore:
l’autrice rileva che proprio la protezione assicurata
dall’ordinamento giuridico di *common law* (il cd. *writ of
debt*) al **concetto di proprietà** ha consentito ai servi di
reclamare il **diritto al pagamento del salario** proprio
per il fatto che il padrone avesse beneficiato del servizio
reso.

A partire dal quindicesimo secolo, con la **chiusura dei
latifondi** e l’emergere di una possibilità di profitto dallo
sfruttamento del suolo (e del lavoro) ha consentito il
cambiamento del sistema economico e della concezione
di lavoro, non più basata su una relazione di servizio,
quanto piuttosto su una **relazione contrattuale** tra im-
prenditore e lavoratore, che ha consentito **l’emergere
dell’economia industriale**, anche grazie alla **tendenza
delle corti inglesi** ad escludere dal campo di applica-
zione della legislazione protettiva i contratti di lavoro in
cui non vi era una relazione di proprietà tra padrone e
lavorate, ma una diversa articolazione della prestazione
di lavoro, basata su relazioni discontinue non assimilabili
alla relazione di servizio, in cui il lavoro era concepito
come merce a cui corrispondere un prezzo (il salario). Le
condizioni precarie della forza lavoro e la consapevo-
lezza che i lavoratori fossero eccessivamente esposti allo
sfruttamento del mercato, unitamente alla presa di co-
scienza della **scarsa effettività di un sistema di tutela
dei diritti interamente affidato al giudice**, ha portato
alla nascita delle prime misure legislative a tutela del
mercato, più che dei lavoratori, come i c.d. *Truck Acts* di

inizio Ottocento, nonché alla legislazione più tutelante e “de-casualizzante” dei lavoratori portuali, che non avevano relazioni fisse e continuative con i datori di lavoro e necessitavano di essere pagati anche per periodi di non lavoro prolungati. Il presupposto di tale cambiamento è stato il riconoscimento del ruolo facilitante e regolatorio assunto dalla legge statale e dalla giurisprudenza inglese rispetto al mercato.

Nel periodo che intercorre tra le due Guerre Mondiali si assiste in Gran Bretagna alla nascita di una legislazione che incentiva la fissazione dei salari attraverso organismi pubblici settoriali partecipati, i c.d. *wage council*: nella fissazione dei salari minimi di alcuni settori particolarmente esposti alla frammentazione di lavoro e alla depressione salariale, questi organismi facevano riferimento non al concetto di salario, inteso in senso naturalistico come pagamento dato dall’imprenditore per una certa quantità di lavoro svolto, quanto piuttosto al concetto di **remunerazione**, ovvero a quanto il lavoratore effettivamente riceveva dallo svolgimento della prestazione lavorativa e che doveva garantire la sua sicurezza economica. Inoltre, anche alcuni **precedenti giurisprudenziali** dell’epoca dimostrano un cambio di prospettiva dei giudici rispetto alla concezione di salario. In questo senso il ruolo del sistema legale di porre le condizioni per il corretto funzionamento del mercato consisteva principalmente nel prevedere lo **spazio sociale** adeguato affinché le parti potessero esprimere la loro **funzione istituzionale di determinazione del “social wage”**.

Successivamente però si assiste ad una marcia indietro del sistema legale britannico, o meglio della concezione del ruolo della legge da parte del Parlamento e dei giudici inglesi: mentre il primo promuoveva l’abolizione dei *wage council* in favore del **Wages Act** (1986) sulla base di una concezione quasi reazionaria della legge, che era abilitata ad intervenire solo in caso di fallimento, non potendo contribuire a dare forma al mercato del lavoro, i giudici mostravano grande difficoltà concettuali nella distinzione tra il concetto di “*wage*” e di “*remuneration*” e adottando un atteggiamento quasi passivo rispetto alla garanzia di attribuire al lavoratore unicamente quanto “liberamente” pattuito con il datore di lavoro in assenza di violazioni del contratto da parte del lavoratore (si pensi alle assenze per sciopero degli insegnanti e alla difficoltà di comprendere come interpretare tale rapporto di lavoro ai fini della decurtazione dello stipendio). L’allontanamento dalla connotazione protettiva assunta dal concetto di remunerazione ha portato ad una rilevante distorsione del sistema, nonché all’indebolimento della funzione dei sindacati e della pressione esercitabile attraverso lo strumento dello sciopero.

Adams infine critica il **National Minimum Wage** (1998) e il **National Living Wage** (2016) in quanto si tratta di legislazioni statutarie molto incentrate sull’obiettivo di aumentare il numero di ore lavorate

senza un reale collegamento tra il salario legale e il costo della vita ed incentrata sul concetto di “*wage*”, ovvero di salario minimo da corrispondere al lavoratore per una certa quantità di lavoro, più che di remunerazione per il servizio prestato nel tempo, potendo ciò autorizzare le corti ad ancorarsi unicamente al parametro del contratto individuale di lavoro. Adams invita pertanto ad indagare e approfondire la concezione di lavoro e salario che di volta in volta viene in rilievo nelle normative di protezione ed eventualmente a riscoprire concetti già presenti nel diritto del lavoro inglese, come quello di remunerazione, che hanno dimostrato di consentire il raggiungimento del salario sociale adeguato.

Conclusioni nella prospettiva italiana

La lezione di Adams può essere preziosa anche per il contesto italiano, che rimane un sistema di *civil law*, ma che sempre più affida ai giudici non solo la funzione nomofilattica, quanto anche quella di costruzione del sistema allorquando la contrattazione collettiva sembra mostrarsi poco recettiva rispetto all’esigenza sociale di salari giusti e di tutele adeguate. Come ha dimostrato Adams, è necessario puntare su meccanismi che garantiscano l’effettività delle tutele e dei salari prima di addivenire alla patologia da risolvere in giudizio e inoltre anche l’intervento giudiziale può non essere affatto risolutivo nella definizione dei salari. Sebbene il diritto del lavoro inglese non conosca un sistema di contrattazione collettiva basato sul contratto collettivo nazionale di lavoro, ma si basi principalmente sulla combinazione tra norme statutarie e sistema del precedente e dell’*overruling*, l’autrice dimostra che solo un **diritto del lavoro**, inteso **in senso ampio** come infrastruttura comprensiva di **leggi, dottrina, giudici e contrattazione collettiva** è davvero in grado di “costruire” il mercato del lavoro in grado di funzionare e di avvicinarsi il più possibile al salario “sociale”.

La riflessione di Adams è illuminante anche rispetto al contesto italiano moderno perché consente di comprendere che se certamente è importante discutere del “dover essere” della norma giuridica, è forse più utile e urgente riconoscere il ruolo che il diritto del lavoro ha nel plasmare la realtà giuridica e socio-economica di riferimento: non solo di coordinamento fra domanda e offerta di lavoro, magari colmando le inefficienze del sistema imprenditoriale o viceversa aumentando la spesa per misure assistenziali, ma soprattutto quello di costruire un’**infrastruttura sociale** capace di **rispondere alle reali richieste del mondo del lavoro**. La contrattazione collettiva in Italia svolge la funzione di costruzione sociale dei mercati del lavoro, ma mostra segnali di crisi, come dimostrano gli arresti giurisprudenziali del 2023 in tema di giusta retribuzione *ex* articolo 36 Costitu-

zione. Questa constatazione di crisi non può però condurre a constatare la morte del sistema delle relazioni industriali, né per ragioni statistiche né per ragioni giuridico-sociali, perché la **contrattazione collettiva** svolge la funzione precipua di **costruzione sociale dei mercati del lavoro** non solo attraverso la **definizione dei salari**, ma anche attraverso la **valorizzazione del lavoro nel contesto dell'impresa**. Pertanto, la sfida italiana da un lato è quella di comprendere che il **contratto collettivo non è solo norma giuridica, ma è norma sociale** più vicina ai contesti reali di lavoro, dovendo puntare su una corretta incentivazione di questo meccanismo anche in ambiti meno sindacalizzati, ma soprattutto è quella di ripensare e aggiornare l'architettura del sistema contrattuale italiano per avvicinarlo maggiormente ai territori, senza abbandonare la funzione ordinatrice svolta dal contratto nazionale di categoria.

Oltre a perseguire rinnovi più rapidi o a ripensare meccanismi contrattuali di adeguamento salariale durante fiammate inflattive, potrebbe essere utile anche **ripensare l'architettura della contrattazione collettiva**, valorizzando in particolar modo la varietà e ricchezza contrattuale offerta dalle relazioni industriali territoriali, che possono adeguare il trattamento minimo previsto dalla contrattazione nazionale alle differenze territoriali, redistribuendo produttività e organizzando socialmente i diversi mercati del lavoro, nonché indirizzando meglio gli sforzi dello Stato rispetto al tentativo di agevolazione del fenomeno contrattual-collettivo.

Simona Bilancia

Borsista di ricerca CNEL e
ADAPT Junior Fellow